

La Consulta deciderà il 23 giugno. La sentenza in parte è già stata scritta dalla Corte Ue

Abuso di supplenze a giudizio

Al posto di Mattarella, l'ex presidente del Cds Coraggio

DI ANTIMO DI GERONIMO

L'articolo 4, comma 1, della legge 124/99 è «incostituzionale» nella parte in cui consente la reiterazione senza limite delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) sui posti vacanti e disponibili. Il tutto senza prevedere un termine perentorio, decorso il quale, la mancata indicazione dei concorsi a cattedra da parte del ministero dell'istruzione venga sanzionata con un risarcimento in favore dei docenti che, nel frattempo, siano stati fatti oggetto dell'abuso di contratti a termine. Il principio qui descritto potrebbe rappresentare il corollario del dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea il 26 dicembre scorso. Sentenza con la quale i giudici di Bruxelles hanno accertato il contrasto

tra la normativa comunitaria e la normativa sulle supplenze annuali, nella misura in cui la normativa italiana consente la reiterazione delle supplenze fino al 31 agosto, sui posti vacanti e disponibili, per i docenti e gli Ata «senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo». Il 23 giugno prossimo, data in cui è prevista alla Consulta l'udienza di discussione di 4 questioni di legittimità costituzionale proprio sulla legge 124/99, se non ci saranno sorprese, l'articolo 5, comma 1, della legge 124 potrebbe essere facilmente dichiarato incostituzionale per contrasto con l'articolo 117 della Costituzione: la norma che prevede l'inserimento a pettine

delle norme comunitarie nella Carta costituzionale. Perché quando una norma interna è in conflitto con la normativa comunitaria, tale norma è automaticamente incompatibile con il dettato costituzionale.

I giudizi davanti alla Corte sono stati promossi dal Tribunale di Roma (ordinanze 143 e 144 del 2012) e dal Tribunale di Lamezia Terme (ordinanze 248 e 249 del 2012). L'unica incognita riguarda la forma della sentenza che sarà adottata dalla Consulta. Non è possibile prevedere se il giudice delle leggi prenderà la gomma e cancellerà del tutto la norma illegittima, optando per una sentenza di accoglimento. Oppure sceglierà la strada meno cruenta della sentenza additiva. Quest'ultima opzione sembrava la più probabile fino a qualche giorno fa. Perché il testo dell'ordinanza con la quale

la Consulta aveva investito della questione la Corte di giustizia europea sembrava anticipare tale soluzione.

Nel frattempo, però, il giudice Sergio Mattarella, che aveva materialmente

redatto il provvedimento, è stato eletto Presidente della repubblica. E al suo posto è stato designato il giudice **Giancarlo Coraggio**. Che è un altro pezzo da 90 del diritto italiano. Già presidente del Consiglio di stato, è uno dei cinque giudici costituzionali che non vengono designati dalla politica, ma direttamente dai giudici appartenenti ai ruoli delle magistrature superiori. Resta il fatto che la decisione finale spetterà comunque al collegio, che è composto da 15 giudici. Ma il giudice redattore è colui che propone materialmente la sentenza. E anche questo ha il suo peso ai fini della formazione della decisione.

